



SPORTELLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

23/04/2021

Contributo Agenzia Entrate a fondo perduto (art. 1 Decreto Sostegno) Ultimi chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Nei giorni scorsi è stata resa nota la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interrogazione parlamentare del 14/04 relativa alla possibilità o meno di poter conteggiare, fra i ricavi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche da considerare ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "decreto sostegni", anche i corrispettivi de-commercializzati ex art. 148, c. 3, Tuir (in sostanza, i corrispettivi derivanti dall'incasso delle quote o rette o abbonamenti - mensili, trimestrali o annuali - per la frequenza ai corsi sportivi).

La posizione dell'agenzia delle Entrate è stata, in sintesi, negativa: **ai fini della richiesta del contributo dovranno dunque essere tenuti in considerazione i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES (ergo: i soli ricavi di natura commerciale).**

Non solo: l'Agenzia precisa anche che per i soggetti che hanno optato per il regime speciale ex L. 398/1991 non devono essere tenuti in considerazione neanche i ricavi rientranti nell'agevolazione di cui all'art. 25, c. 2, L. 133/1999¹

Si ricorda che l'art. 1 del Decreto Sostegno ha istituito un contributo a favore dei soggetti **titolari di partita IVA**, con ricavi fino a 10 milioni di euro nel 2019.

Per calcolare se il contributo spetta e, nel caso, l'entità dello stesso, **si deve prendere a base la differenza (se positiva) fra la media dei ricavi mensili 2019² e la media dei ricavi mensili 2020** (la norma parla sempre di "anno 2019" e "anno 2020", quindi **i calcoli vanno fatti per anno solare anche per i soggetti con esercizio infrannuale**). La casistica è la seguente:

- a) se l'attività è iniziata nel 2019, il contributo spetta quale che sia la differenza
- b) se è iniziata prima del 01/01/2019, il contributo spetta SOLO SE la differenza è > del 30% dei ricavi medi 2019
- c) verificandosi tale circostanza l'importo del contributo è pari al:
 - 60% della differenza, se i ricavi del 2019 non sono superiori a € 100.000
 - 50%, se i ricavi del 2019 sono superiori a € 100.000 ma non a € 400.000
 - 40%, se i ricavi del 2019 sono superiori a € 400.000 ma non a € 1.000.000
 - 30%, se i ricavi del 2019 sono superiori a € 1.000.000 ma non a € 5.000.000
 - 20%, se i ricavi del 2019 sono superiori a € 5.000.000.

Attenzione:

La base di calcolo non è costituita dalla riduzione del fatturato annuo, ma dalla riduzione della media mensile di tale fatturato. In concreto, occorre applicare il moltiplicatore relativo ad ogni singolo scaglione (es. 50%) ad 1/12 della riduzione del fatturato (se superiore al 30%) annuo.

¹ cioè, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali e nell'attività di raccolta fondi provenienti dall'eventuale svolgimento di - massimo - n. 2 eventi - e per un importo complessivamente non superiore a € 51.641,69.

² Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media di ricavi e compensi, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA



Misura minima del contributo e modalità di fruizione³

E' prevista una misura minima del contributo: per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a:

- € 1.000,00 per le persone fisiche (ad es. istruttori o Personal Trainer in possesso di P.IVA);
- € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed associazioni sportive o altri Enti non Profit).

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

La domanda va presentata esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate o mediante la piattaforma web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il **termine ultimo del 28/05/2021**.

Considerato che c'è ancora tempo, si segnala che sono in corso diverse istanze affinché il governo provveda ad istituire misure speciali di sostegno (contributi a fondo perduto) per il settore sportivo e l'associazionismo in senso lato. Non siamo in grado di prevedere né SE tali misure saranno licenziate né tantomeno, A QUANTO, nel caso, ammonteranno gli eventuali sostegni.

Tuttavia, è possibile che tali eventuali misure speciali, possano prevedere l'incompatibilità con il contributo oggetto della presente circolare.⁴

Potrebbe essere quindi opportuno attendere ancora un po' prima di presentare la pratica di richiesta del contributo in oggetto per verificare se dovessero essere previsti provvedimenti di sostegno maggiormente significativi, tenuto anche conto che non sono previste penalizzazioni o minori erogazioni per coloro che presenteranno la domanda più tardi.

Problematiche procedurali per i sodalizi in regime ex L. 398/1991

L'applicazione pratica delle regole sopra descritte per i sodalizi "in regime 398" ci risulta non sempre conforme fra le varie Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di partita IVA aperta successivamente al 31/12/2018, se il contributo è richiesto nella misura minima, ci risulta che di norma esso venga erogato senza particolari problemi.

Nel caso, invece, in cui sia necessario il raffronto fra i dati relativi agli anni solari 2019 e 2020 per determinare se il contributo spetti, e per quale importo, l'Ufficio non è in grado di effettuare il controllo di coerenza perché:

- non esistono Liquidazioni Periodiche e dichiarazione annuale IVA in quanto i soggetti in regime 398 ne sono esonerati;
- Molti sodalizi hanno esercizio non coincidente con l'anno solare, quindi anche i dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi creano problematiche di correlazione.

Di conseguenza, tali pratiche risultano spesso essere sospese "per incoerenza fatturato-corrispettivi 2019" e/o "per incoerenza fatturato-corrispettivi 2020" e/o "per assenza o incoerenza dichiarazione redditi 2019", o dizioni simili.

In tali casi, sarà necessario che il sodalizio richiedente presenti all'Agenzia delle Entrate, a mezzo PEC, una istanza nella quale esponga le proprie ragioni e documenti i dati indicati nell'istanza e, quindi, la spettanza del contributo nell'importo richiesto. Riteniamo che in

³ E' altresì prevista una misura massima del contributo pari a € 150.000,00

⁴ Come accaduto, nel giugno 2020, in relazione al c.d. "contributo affitti"



questa fase sia sufficiente la produzione dei registri IVA “Minori” previsto dal D.M. 11/2/1997, nonché i rendiconti annuali degli anni anche solo parzialmente compresi nel biennio in esame, ma non possiamo escludere che possa essere richiesta documentazione ulteriore.

Infine, a rendere la cosa ancor più macchinosa, sta il fatto che nell’istanza non è indicato un recapito mail delle società/associazioni richiedenti il contributo, quindi il provvedimento di interruzione dell’iter non viene comunicato direttamente al richiedente ma viene indicato nel cassetto fiscale dello stesso, che quindi il sodalizio (o il professionista da esso delegato) è costretto a consultare con frequenza.

La pratica va dunque “seguita” con attenzione, perché la semplice presentazione della domanda in moltissimi casi non è sufficiente a garantire l’erogazione del contributo.

Distinti saluti

Dott. Giuliano Sinibaldi